

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Laura De Rentiis	Referendario

nell'adunanza del 15 febbraio 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7,

comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 27 gennaio 2011 con la quale il Sindaco del Comune di Osnago (LC) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Osnago;

Udito il relatore, Giancarlo Astegiano;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Osnago, con nota in data 27 gennaio 2011, ha formulato alla Sezione una richiesta di parere relativa all'interpretazione ed all'applicazione delle limitazioni contenute nell'art. 6, co. 14 e 9 del d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010, nonché nell'art. 1, co. 108 della legge n. 220 del 2010, in relazione ad alcune fattispecie che possono incidere sulla gestione finanziaria dell'ente richiedente.

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Osnago, la Sezione osserva quanto segue.

In merito all'ammissibilità della richiesta

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Osnago rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di

collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta. Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma

di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e pertanto può essere esaminata nel merito.

Il quesito, infatti, attiene all'interpretazione di alcune disposizioni di finanza pubblica che il legislatore ha dettato con la specifica finalità di limitare e di meglio indirizzare la spesa pubblica, anche in relazione alle crescenti e persistenti esigenze di contenimento e razionalizzazione della stessa.

I quesiti posti dal Sindaco del Comune di Osnago

Con nota in data 27 gennaio 2011, il Sindaco del Comune di Osnago ha formulato alla Sezione una richiesta di parere relativa all'interpretazione ed all'applicazione delle limitazioni contenute nell'art. 6, co. 14 e 9 del d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010, nonché nell'art. 1, co. 108 della legge n. 220 del 2010, in relazione ad alcune fattispecie che possono incidere sulla gestione finanziaria dell'ente richiedente.

La richiesta ha ad oggetto alcune norme che prevedono, da un lato, limitazioni diverse alle spese che l'ente locale può sostenere in relazione all'utilizzo di autovetture di proprietà o in uso all'ente locale e al divieto di spese per sponsorizzazioni e, dall'altro, l'interpretazione della nuova disciplina in materia di limite massimo degli interessi che ciascun ente può sostenere annualmente e, pertanto, le domande devono essere esaminate separatamente.

La limitazione riferita alle spese per l'utilizzo di autovetture di proprietà comunale o in uso all'ente locale.

Il richiedente ha domandato chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'art. 6, co. 14, relativo al contenimento della spesa che gli enti locali possono sostenere nel 2011 per l'uso di autovetture di proprietà o comunque in uso all'ente, chiedendo se siano soggette alla limitazione prevista dalla norma sopra richiamata anche quelle relative ad *"autovetture di proprietà comunale utilizzate da un'associazione di volontariato convenzionata con l'amministrazione comunale per lo svolgimento di un servizio di trasporto sociale a favore di anziani, disabili e persone in stato di bisogno"*.

1) In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Osnago è di esclusiva competenza dell'ente locale poiché attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

2) Nell'ambito della manovra finanziaria varata ed approvata nell'estate del 2010 (d.l. 31 maggio 2010, conv. con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato che, con alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione operata nel 2001, degli enti locali.

Uno degli articoli di questa natura è il "6" che, sotto la rubrica *"Riduzione dei costi*

degli apparati amministrativi", contiene 27 commi che dettano alcune regole di contenimento dei costi che, a seconda della disposizione, sono applicabili da tutte o solamente da alcune amministrazioni pubbliche.

3) Escludendo ogni valutazione in ordine alla compatibilità con l'attuale ordinamento costituzionale di obblighi di limitazione di specifiche spese posti dal legislatore nazionale a carico delle Regioni e degli enti locali, che non compete alla magistratura contabile in sede consultiva, la Sezione ha reso già alcuni pareri in relazione all'interpretazione di alcune delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010.

In particolare, con il parere n. 1076, in data 23 dicembre 2010, la Sezione ha fornito alcune indicazioni interpretative di carattere generale in ordine al contenuto dell'art. 6, co. 14 oggetto della attuale richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Osnago.

Nel citato parere la Sezione ha rilevato *"il legislatore ha posto un preciso limite ... agli oneri per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi"* e che appaiono rientrare nel divieto *"le spese collegate al "parco-autovetture", siano esse di natura obbligatoria o facoltativa, preventivabili o meno"*.

4) Richiamate le conclusioni precedentemente assunte, la Sezione rileva che rientrano nella limitazione prevista dal co. 14, dell'art. 6 le spese effettuate dal Comune in relazione a tutte le autovetture che sono di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale, indipendentemente dalla circostanza che siano utilizzate direttamente da dipendenti dell'ente locale o da terzi, in virtù di specifici accordi. L'elemento da considerare ai fini della limitazione non è il soggetto che utilizza l'auto ma quello che sostiene la spesa. Se la spesa di funzionamento o manutenzione è sostenuta da terzi (ad esempio, l'associazione alla quale è affidato l'utilizzo del mezzo) non rientra nella limitazione stabilita dal citato co. 14 dell'art. 6, del d.l. n. 78. Al contrario, se la spesa è sostenuta dall'ente locale rientra nella limitazione, anche se l'utilizzo del mezzo è affidato a terzi.

Il divieto di sostenere spese per sponsorizzazione.

Il Sindaco del Comune di Osnago ha posto alla Sezione un quesito ulteriore riguardante l'interpretazione del co. 9 del citato art. 6 del d.l. n. 78 che prevede che le Amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2011 non possano più effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il richiedente domanda, in particolare, se il divieto in questione imponga all'ente locale di modificare *"un regolamento che prevede la possibilità di erogazione di contributo annuale a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni iscritte all'albo comunale"*.

1) In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Osnago in relazione al contenuto del Regolamento comunale che prevede l'erogazione di contributi annuali alle Associazioni locali è di esclusiva competenza dell'ente locale poiché attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

2) Nell'ambito della manovra finanziaria varata ed approvata nell'estate del 2010 (d.l. 31 maggio 2010, conv. con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il legislatore, come si è detto sopra, ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato che, con alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione operata nel 2001, degli enti locali.

3) Escludendo ogni valutazione in ordine alla compatibilità con l'attuale ordinamento costituzionale di obblighi di limitazione di specifiche spese posti dal legislatore nazionale a carico delle Regioni e degli enti locali, che non compete alla magistratura contabile in sede consultiva, la Sezione ha reso già alcuni pareri in relazione all'interpretazione di alcune delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010.

In particolare, con i pareri n. 1075 e 1076, entrambe in data 23 dicembre 2010, la Sezione ha fornito alcune indicazioni interpretative di carattere generale in ordine al contenuto dell'art. 6, co. 9 oggetto della attuale richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Osnago.

Nei pareri citati sopra, la Sezione ha ricostruito, sia dal punto vista normativo che funzionale, la nozione di sponsorizzazione in relazione all'attività degli enti locali ed ha precisato che *"il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica"*, poiché *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della*

collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

La Sezione ha rilevato conclusivamente che *"tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"* (delibera n. 1075 del 2010).

4) Richiamate le conclusioni precedentemente assunte, la Sezione rileva che la questione oggetto del quesito formulato dal Sindaco del Comune di Osnago presenta un aspetto di novità rispetto alle questioni trattate in precedenza poiché si riferisce alla possibilità o meno di erogare una contribuzione annuale alle Associazioni che operano sul territorio dell'ente locale e che sono iscritte in un apposito registro, mentre le citate delibere n. 1075 e n. 1076 si riferivano alla possibilità di erogare specifici contributi in relazione ad attività promosse dalle Associazioni locali.

E' indubbio, però, che il criterio da utilizzare per verificare se le contribuzioni una tantum alle Associazioni che operano sul territorio rientrano o meno nel divieto previsto dall'art. 6, co. 9 è il medesimo. Se il contributo è erogato dal Comune unicamente per promuovere l'immagine dell'ente locale, lo stesso rientra fra le spese di sponsorizzazione vietate a partire dal 1° gennaio 2011.

Se, al contrario, la finalità perseguita con l'erogazione del contributo è quella di sostenere le associazioni che presentino specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si è in presenza di prestazioni che non rientrano nella nozione di spesa per sponsorizzazione e che, come tali, sono ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale.

Al riguardo, al fine di disciplinare in modo rigoroso la distinzione fra le due situazioni sarebbe utile che il Regolamento dell'ente prevedesse in modo chiaro le caratteristiche che devono avere le associazioni beneficiarie del contributo, individuando anche gli ambiti di operatività in relazione alle necessità della comunità locale e le modalità di iscrizione nell'elenco.

In merito alla determinazione della spesa per interessi.

Il Sindaco del Comune di Osnago ha posto alla Sezione un ultimo quesito in relazione all'interpretazione ed applicazione della limitazione contenuta nell'art. 1, co. 108 della legge 122 del 2010, che prevede che i Comuni e le Province *"per ciascun anno del triennio 2011 – 2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1, dell'articolo 204" del TUEL "supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui"*.

Peraltro, da ultimo, la norma in questione è stata sostituita dal legislatore prevedendo una diretta modifica dell'art. 204 del TUEL in base alla quale nel triennio 2011 – 2013 il limite varia di anno in anno, passando dal 12 per cento nel 2011, al 10 per cento nel 2012, all'8 per cento a valere per il 2013 e gli anni seguenti (art. 2, co. 39 del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10). Si tratta di una modifica che non incide sulla sostanza del quesito formulato dal Sindaco di Osnago poiché la nuova disposizione legislativa si è limitata a sostituire l'efficacia a partire dal 2011 del limite dell'8 per cento, introdotto con la legge di stabilità per il 2011, con un "percorso" triennale per giungere a detto limite che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe divenire un tetto ordinario a partire dal 2013.

Il richiedente domanda, in particolare, se nel calcolo degli interessi devono essere conteggiati quelli relativi a mutui contratti dall'ente locale per investimenti nel settore idrico locale che, a partire dal 1° ottobre 2010, in Provincia di Lecco sono rimborsati, unitamente alle quote di capitale, all'ente locale dalla società incaricata dall'ATO di gestire il servizio idrico che ha preso in carico la gestione delle opere connesse agli investimenti.

1) In via preliminare, la Sezione precisa che la decisione in ordine all'interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Osnago in relazione al conteggio o meno degli interessi sui mutui relativi ad investimenti nel settore idrico presi in carico dalla società di gestione incaricata dall'ATO, è di esclusiva competenza dell'ente locale poiché attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

2) Nella manovra finanziaria varata ed approvata con la legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come modificata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011), il legislatore nell'ambito della disciplina dettata per gli enti locali ha introdotto una norma che limita la possibilità degli enti locali di ricorrere a nuovo

debito, prevedendo questa facoltà solo per gli enti la cui *spesa per interessi di cui al comma 1, dell'articolo 204* del TUEL non superi *"il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"*.

Il legislatore ha introdotto un nuovo limite percentuale (12 per cento nel 2011, 10 per cento nel 2010 e 8 per cento a partire dal 2013) ma non ha modificato le caratteristiche sostanziali di calcolo poiché, anche a seguito della recente modifica legislativa introdotta dal decreto legge n. 225 del 2010, conv. dalla legge n. 10 del 2011, i nuovi limiti sono stati inseriti direttamente nel testo del co. 1 dell'art. 204 del TUEL che continua ad essere, quindi, la norma di riferimento al fine di determinare l'ammontare massimo degli interessi.

Al riguardo, il co. 1° dell'art. 204 prevede che sia sommato l'importo annuale degli interessi a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.

Il TUEL prevede espressamente che al fine di verificare la sussistenza del limite massimo non siano calcolati gli interessi di mutui in relazione ai quali l'ente locale sia destinatario di contributi statali e regionali in conto interesse. La ragione dell'esclusione è evidente poiché si tratta, in sostanza, di debito al quale l'ente locale fa fronte con risorse provenienti da altra Amministrazione e che, quindi, non incide sulla sua gestione finanziaria.

Se questa è la finalità perseguita dal legislatore, deve ritenersi che, se anche la disposizione del TUEL esclude dal calcolo in modo espresso solo le somme provenienti dallo Stato o dalla Regione, considerata l'evoluzione che negli ultimi anni ha avuto l'organizzazione dell'Amministrazione pubblica, possano essere escluse dal limite previsto dall'art. 204 del TUEL, così come modificato dall'art. 2, co. 39 del d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011, anche gli interessi relativi a mutui per opere, quali quelle idriche, prese in carico da altro soggetto che provvede al rimborso degli interessi e della quota capitale in favore dell'ente locale.

In conclusione, la Sezione ritiene che:

- rientrino nella limitazione prevista dal co. 14, dell'art. 6 le spese effettuate dal Comune in relazione a tutte le autovetture che sono di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale, indipendentemente dalla circostanza che siano utilizzate direttamente o meno da dipendenti dell'ente locale o da terzi, in virtù

di specifici accordi. L'elemento da considerare ai fini della limitazione non è il soggetto che utilizza l'auto ma quello che sostiene la spesa. Se le spese di funzionamento o manutenzione sono sostenute da terzi (ad esempio, l'associazione alla quale è affidato l'utilizzo del mezzo) non rientrano nella limitazione stabilita dal citato co. 14 dell'art. 6, del d.l. n. 78. Al contrario, se il mezzo è usato da terzi, ma le spese sono sostenute dal Comune, le stesse rientrano nella limitazione;

- se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, co. 9 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale;
- se anche la disposizione dell'art. 204, co. 1 del TUEL esclude dal calcolo in modo espresso solo le somme provenienti dallo Stato o dalla Regione, considerata l'evoluzione che negli ultimi anni ha avuto l'organizzazione dell'Amministrazione pubblica, possano essere escluse dal limite previsto dall'art. 204 del TUEL, così come modificato dall'art. 2, co. 39, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10, anche gli interessi relativi a mutui per opere, quali quelle idriche, prese in carico da altro soggetto che provvede al rimborso all'ente locale degli interessi e della quota capitale.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore
(Giancarlo Astegiano)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
10 marzo 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)